

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 231

**L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturello "Tolve-Gravina" nel centro urbano di Gravina in Puglia a favore dei signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele.**

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione del Demanio Armentizio" del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti*" (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che "*i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca'*";

gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

*a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;*

*b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*

*c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.*

CONSIDERATO CHE:

Il Comune di Gravina in Puglia, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 31 luglio 2008, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

il disposto dell' art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato;

la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;

il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Gravina in Puglia;

la Legge Regionale n. 44/2018, all'art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10 aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiali, anche pro-quota.

## RILEVATO CHE:

I signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele, in data 15/09/2020, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio ai n.108/12550, per l'acquisto di suolo tratturale facente parte del Tratturello "Tolve-Gravina" nel centro urbano di Gravina in Puglia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 103, p.la 3792 di mq 11, p.la 3719 di mq 46 e 3791/p- ente urbano- per mq 42,48, come da perizia tecnica allegata, per una superficie complessiva di mq 99,48; tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Gravina *sub* lett. c), ovvero rientrando tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

## VERIFICATO CHE:

il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai signori, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo tratturale, - con nota prot. n. 108/18519 del 10/12/2020, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;

la precitata Commissione, con determinazione n. 24 del 21/12/2020, ha fissato il valore di mercato del suolo, in € 28.400,00 (euro ventottomilaquattrocento/00);

lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 111 del 5/01/2021, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la riduzione pari al 90% del valore stimato prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., relativamente al suolo occupato da costruzioni utilizzate prevalentemente quale abitazioni, nonché del 50% per il suolo occupato da immobili diversi da abitazioni. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 9.390,00 (euro novemilatrecentonovanta/00);

tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/303 del 7/01/2021, è stato formalmente accettato dai signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele.

## ATTESO CHE :

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Gravina in Puglia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), nonché dall'art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;

i signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare, il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 9.390,00 (euro novemilatrecentonovanta/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione delle riduzioni del prezzo stesso previste dalla normativa regionale;

non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

## Garanzia di riservatezza

la pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**COPERTURA FINANZIARIA** di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La somma complessiva pari a € 9.390,00 verrà corrisposta dai signori Lagreca Anna e Lagreca Fedele mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia – Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di € 9.390,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U e dell'art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita del terreno tratturale facente parte del Tratturello "Tolve-Gravina" identificato al Catasto Terreni del comune di Gravina in Puglia al F. 103 p.lla 3719 di mq 46, p.lla 3792 di mq 11 e p.lla 3791/p di mq 42,48 per una superficie complessiva di mq.99,48, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore dei signori Lagreca Anna nata il (*omissis*) e Lagreca Fedele nato il (*omissis*), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 9.390,00 (novemilatrecentonovanta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione delle riduzioni previste dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D'Emilio nata il (*omissis*), l'incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La Responsabile P.O.**

dott.ssa Anna Maria D'Emilio

**La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,  
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del  
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria**

avv. Costanza Moreo

*Il sottoscritto Direttore del Dipartimento **non ravvisa/ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:*

**Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione**

- dott. Angelosante Albanese

**L'Assessore al Bilancio proponente**

(avv. Raffaele Piemontese)

#### LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario P.O. "Gestione del Demanio armentizio", da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;  
a voti unanimi, espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U e dell'art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita del terreno tratturale facente parte del Tratturello "Tolve-Gravina" identificato al Catasto Terreni del comune di Gravina in Puglia al F. 103 p.lla 3719 di mq 46, p.lla 3792 di mq 11 e p.lla 3791/p di mq 42,48 per una superficie complessiva di mq.99,48, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore dei signori Lagreca Anna nata il (*omissis*) e Lagreca Fedele nato il (*omissis*), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in €9.390,00 (novemilatrecentonovanta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione delle riduzioni previste dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D'Emilio nata il (*omissis*), l'incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2021	63	04.02.2021

L. R. N. 4 /2013 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI DEMANIO ARMENTIZIO E BENI DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE COMBATTENTI). TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI AREA TRATTURALE FACENTE PARTE DEL TRATTURELLO "TOLVE-GRAVINA" NEL CENTRO URBANO DI GRAVINA IN PUGLIA A FAVORE DEI SIGNORI LAGRECA ANNA E LAGRECA FEDELE

**VISTO SI PRENDE ATTO**

**Responsabile del Procedimento**

PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

